

FONDAZIONE FILM COMMISSION
REGOLAMENTO PER IL PERSONALE

Articolo 1 - Oggetto e principi generali

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di reclutamento di personale dipendente a tempo determinato e indeterminato per la costituzione di rapporti di lavoro con la Fondazione.
2. La Fondazione provvede alla selezione del personale mediante procedure da svolgersi nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e non discriminazione. Le procedure selettive sono finalizzate ad accertare il possesso dei requisiti, della professionalità, delle capacità e delle attitudini richieste per la posizione lavorativa da ricoprire.
3. La Fondazione può procedere all'assunzione di personale senza adottare procedure selettive nei casi previsti dalla legislazione vigente nonché per la costituzione di rapporti di lavoro temporanei (sostituzioni di maternità/paternità, organizzazione di particolari eventi, esigenze stagionali e simili) o per apprendistati.
4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento: (i) i rapporti con soggetti inseriti nella Fondazione in *stage* o tirocinio formativo e/o in virtù di accordi o convenzioni con altre fondazioni aventi finalità analoghe a Film Commission Torino Piemonte, istituti di ricerca o scolastici, teatri o enti lirici, Università o enti analoghi, sia nazionali che internazionali, fermo restando l'obbligo, per i soggetti stessi, del possesso dei requisiti generali di cui al successivo articolo 2, comma 1; (ii) i rapporti di lavoro con soggetti appartenenti a categorie protette, il cui inserimento avviene per chiamata diretta o utilizzando agenzie di collocamento specializzate.

Articolo 2 - Requisiti generali per l'accesso

1. Possono accedere alle procedure selettive i soggetti che possiedono i seguenti requisiti:
 - a) essere cittadini italiani o, qualora cittadini di altra nazionalità, avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
 - b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) non avere condanne penali o non essere interdetto dai pubblici uffici o non essere oggetto di provvedimenti di prevenzione antimafia o di altre simili misure;
 - d) avere l'età minima richiesta dalla legge per lo svolgimento della prestazione di lavoro;
 - e) avere idoneità psico-fisica a ricoprire il posto di lavoro, con facoltà per la Fondazione di esperire appositi accertamenti;
 - f) avere titoli di studio e/o eventuali altri requisiti richiesti per l'accesso nell'avviso di selezione.
2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nell'avviso di selezione per la presentazione delle relative domande.

Art. 3 - Avviso pubblico di selezione

1. La procedura di selezione ha inizio con la pubblicazione, per almeno 15 (quindici) giorni, sul sito *web* della Fondazione e/o con altri idonei mezzi di diffusione, di un avviso di selezione.
2. L'avviso di selezione deve indicare il profilo professionale ricercato e le relative mansioni, la tipologia di contratto e di inquadramento proposta nonché i requisiti di ammissione e i titoli di studio richiesti.
3. Nell'avviso sono indicati i criteri di analisi e valutazione delle candidature, i termini e le modalità di presentazione delle domande, le eventuali prove e/o audizioni richiesti ai candidati, la facoltà di procedere con una preselezione nonché ogni altra informazione o indicazione utile e/o necessaria per la procedura. L'avviso di selezione deve intendersi, in ogni caso, integrato dalle disposizioni di cui al presente Regolamento.
4. E' in facoltà della Fondazione procedere alla riapertura del termine fissato per la presentazione delle domande qualora, alla data di scadenza delle stesse, sia ritenuto insufficiente il numero di domande presentate o per altre motivate esigenze della Fondazione medesima. E' altresì facoltà della Fondazione prorogare il termine per la presentazione delle domande.
5. Nell'espletamento delle procedure di cui all'avviso di selezione la Fondazione può avvalersi del supporto e della collaborazione di società o agenzie specializzate nella ricerca e nella valutazione del personale.

Articolo 4 - Esame delle domande

1. All'esame delle domande provvede una commissione di valutazione di volta in volta designata dal Consiglio di amministrazione. I membri della commissione non appartenenti alla Fondazione devono essere, avuto riguardo del posto da ricoprire, di comprovata esperienza e/o professionalità.
2. Ciascun membro della commissione, all'atto dell'accettazione della nomina, deve dichiarare di non avere rapporti di parentela, affinità o comunque di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con nessuno dei candidati. Qualora dovesse ricorrere l'esistenza di tale impedimento si procederà alla nomina di un nuovo membro in sostituzione.
3. La commissione provvede all'esame delle candidature e all'espletamento delle eventuali prove e/o audizioni, qualora possibile anche in via telematica (videoconferenza, teleconferenza o simili), nel rispetto dei principi di imparzialità e non discriminazione. I giudizi della commissione devono essere motivati e risultare da apposito verbale o relazione.
4. La commissione opera con la presenza di tutti i suoi membri e può avvalersi di un segretario, da nominarsi tra i dipendenti della Fondazione.
5. E' ammessa la possibilità, nel caso di ricevimento di domande in numero elevato, di svolgere una preselezione. La preselezione può essere svolta anche dalla società o agenzia di cui all'articolo 3, comma 5, del presente Regolamento. In tal caso la commissione valuta l'operato svolto dalla società o agenzia e ha facoltà anche di discostarsene, esaminando anche domande di chi non è stato ritenuto idoneo al termine della preselezione.

Articolo 5 - Esiti della selezione

1. Gli esiti della selezione sono resi noti mediante pubblicazione sul sito *web* della Fondazione.

2. È facoltà della Fondazione costituire una graduatoria dei candidati valutati idonei cui fare riferimento in caso di mancata copertura della posizione offerta per rinuncia o forza maggiore da parte dei soggetti già selezionati o nel caso di necessità di assunzione di personale avente caratteristiche simili a quelle per le quali la selezione era stata avviata. La graduatoria può essere formata anche in base a selezioni già avvenute. Nel costituire la graduatoria la Fondazione ne determina altresì la durata, che non può comunque essere superiore a 3 (tre) anni.

Articolo 6 - Agenzie di lavoro

1. Le procedure di selezione possono essere affidate, con delibera del Consiglio di amministrazione, anche ad agenzie di lavoro esterne specializzate nell'attività di reclutamento.
2. L'attività dell'agenzia di lavoro deve rispettare i principi di cui al presente Regolamento.
3. La Fondazione si riserva la facoltà di indicare all'agenzia, quale esperto, un proprio dipendente per la valutazione dei requisiti di competenza professionale dei candidati e/o può riservarsi la valutazione finale dei soggetti selezionati dall'agenzia stessa.

Articolo 7 - Assunzione

1. L'assunzione in servizio avviene con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo pieno o parziale secondo le forme contrattuali di impiego previste dall'ordinamento e nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalla Fondazione.
2. Il contratto a tempo determinato, che prevede l'apposizione di un termine di durata, potrà essere prorogato e/o trasformato a tempo indeterminato nei casi e nel rispetto dei termini previsti dalla legge.
3. Il mancato possesso dei requisiti prescritti nell'avviso di selezione, al momento della costituzione del rapporto individuale di lavoro, costituisce motivo giustificato per la mancata sottoscrizione del contratto da parte della Fondazione.
4. Il collocamento in organico del personale selezionato è preceduto, qualora sia previsto nell'avviso di selezione, da un periodo di prova della durata indicata contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalla Fondazione.
5. *La Fondazione, previa adeguata motivazione, può modificare l'inquadramento contrattuale senza indire una nuova procedura di selezione, sempreché il soggetto interessato a detta modifica sia stato individuato come idoneo attraverso una procedura di selezione ai sensi del presente Regolamento.*

Articolo 8 - Trattamento dei dati

1. I dati e le informazioni che la Fondazione riceve dai candidati in occasione delle procedure di selezione o, comunque, ai fini dell'assunzione sono trattati nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e dal Regolamento UE 2016/679.

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno stesso della sua approvazione. Dello stesso, e delle successive modifiche, viene data pubblicazione permanente sul sito *web* della Fondazione.